



Consiglio Regionale della Puglia
X Legislatura

DELIBERAZIONE

Seduta pubblica martedì 13/03/2018

N. **172** reg. deliberazioni

OGGETTO: Risoluzione ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 234/2012 e del protocollo n. 2, allegato al trattato di Lisbona sulla proposta di "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri" – approvazione.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **tredici** del mese di **marzo**, alle ore **10:30**, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito

IL CONSIGLIO REGIONALE

sotto la Presidenza di
Vice Presidenti:
Gatta
Consiglieri segretari:
e con l'assistenza:
del Segretario generale del Consiglio: Domenica Gattulli

Mario Cosimo Loizzo
Giuseppe Longo – Giacomo Diego
Luigi Morgante – Giuseppe Turco



Consiglio Regionale della Puglia
X Legislatura

CONSIGLIERI PRESENTI/ASSENTI

Consigliere	Presente	Assente
ABATERUSSO Ernesto	X	
AMATI Fabiano	X	
BARONE Rosa	X	
BLASI Sergio	X	
BORRACCINO Cosimo	X	
BOZZETTI Gianluca	X	
CAMPO Francesco Paolo	X	
CARACCILO Filippo	X	
CAROPPO Andrea	X	
CASILI Cristian	X	
CERA Napoleone	X	
COLONNA Vincenzo	X	
CONCA Mario	X	
CONGEDO Saverio	X	
DAMASCELLI Domenico	X	
DE LEONARDIS Giannicola	X	
DI BARI Grazia	X	
DI GIOIA Leonardo	X	
EMILIANO Michele (Presidente Giunta regionale)	X	
FRANZOSO Francesca	X	
GALANTE Marco	X	
GATTA Giacomo Diego	X	
GIANNINI Giovanni	X	
LACARRA Marco	X	
LARICCHIA Antonella	X	
LEO Sebastiano Giuseppe	X	
LIVIANO D'ARCANGELO Giovanni	X	
LOIZZO Mario Cosimo	X	
LONGO Giuseppe	X	
MANCA Luigi	X	
MARMO Nicola	X	
MAZZARANO Michele	X	
MENNEA Ruggiero		X
MORGANTE Luigi	X	
NUNZIANTE Antonio	X	
PELLEGRINO Paolo	X	
PENDINELLI Mario	X	
PENTASSUGLIA Donato	X	
PERRINI Renato	X	
PIEMONTESE Raffaele	X	
PISICCHIO Alfonsino	X	
ROMANO Giuseppe	X	
ROMANO Mario	X	
SANTORSOLA Domenico		X
STEA Giovanni Francesco	X	
TREVISI Antonio Salvatore	X	
TURCO Giuseppe	X	
VENTOLA Francesco	X	
VIZZINO Mauro	X	
ZINNI Sabino	X	
ZULLO Ignazio	X	



Consiglio Regionale della Puglia
X Legislatura

VISTI gli artt. 22, 26, 32, 35 e 37 dello Statuto della Regione Puglia;

VISTO il regolamento interno del Consiglio regionale;

VISTA la nota di convocazione del Consiglio regionale n. 20180021218 del 06/03/2018;

VISTA la proposta di risoluzione ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 234/2012 e del protocollo n. 2, allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea, relativa alla proposta "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri" - COM (2017) 826 final;

FATTA propria la relazione del Presidente della VI Commissione consiliare permanente, relatore il consigliere Domenico Santorsola, nel testo che segue:

"Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,

la Commissione UE, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2020, intende proporre un nuovo strumento per la realizzazione delle riforme destinato agli Stati membri che si sono impegnati ad attuare misure discusse a livello dell'UE e concordate nei cosiddetti "impegni di riforma". Tale strumento avrebbe una propria dotazione di bilancio separata che si aggiungerebbe ai fondi strutturali e di investimento europei, che manterrebbero il loro insieme di regole e condizionalità.

Questo nuovo strumento dovrebbe essere istituito al fine di sostenere gli Stati membri nell'attuazione delle riforme strutturali individuate nel processo del semestre europeo e di garantire allo Stato membro la titolarità di tali riforme.

La Commissione intende sperimentare le caratteristiche principali di tale strumento per la realizzazione delle riforme nel corso di una fase pilota per il periodo 2018-2020, offrendo agli Stati membri la possibilità di utilizzare in tutto o in parte la riserva di efficacia dell'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) per sostenere le riforme, invece di ricorrere a progetti specifici.

A tal fine, la Commissione propone conseguentemente di modificare il regolamento (UE) n. 1303/2013 (regolamento recante disposizioni comuni



Consiglio Regionale della Puglia **X Legislatura**

sui fondi strutturali), consentendo agli Stati membri di utilizzare in tutto o in parte la riserva di efficacia dell'attuazione istituita, di cui all'art. 20 del regolamento n. 1303, al fine di sostenere le riforme strutturali.

Tali riforme verrebbero quindi stabilite nei pacchetti degli impegni di riforma pluriennali, presentati e controllati mediante i programmi nazionali di riforma. Gli impegni di riforma sarebbero definiti dagli stessi Stati membri e contemplerebbero una serie di misure di riforma con chiari target intermedi e finali.

La proposta di modifica del Regolamento 1303/2013, agli art. 20 comma 1 e 22 comma 1 bis, prevede per ciascuno stato membro la possibilità di dirottare la c.d. "riserva di performance" (pari al 6% dei programmi operativi e la cui erogazione è subordinata al raggiungimento degli obiettivi fissati all'inizio del periodo) nel nuovo strumento e utilizzarla per finanziare le riforme strutturali concordate con la Commissione nell'ambito del "Semestre Europeo".

È di tutta evidenza che lo scopo della proposta di modifica è rafforzare la stabilità della zona euro esplorando tutte le strade possibili per costringere gli Stati membri a realizzare le riforme ritenute utili o necessarie.

Tale scopo, però, è in contrasto con le finalità delle politiche di coesione che riguardano le regioni europee più povere e rappresenta un vulnus alla capacità di spesa delle stesse, atteso che verrebbero a mancare importanti risorse che premiano quelle regioni che riescono a spendere interamente la dotazione di fondi assegnata.

La proposta di modifica appare incidere in modo contrastante con il principio di sussidiarietà atteso che si opera una rimodulazione dei fondi di coesione, previsti per favorire lo sviluppo delle regioni europee, ed una loro snaturazione, andandoli ad utilizzare per la realizzazione di riforme strutturali degli Stati membri che si aggiungono alle già rilevanti risorse di cui quest'ultimi già dispongono, tra cui vi sono già una parte di fondi strutturali utilizzati per finanziare, ad esempio, i Programmi Operativi Nazionali (PON).

In considerazione di quanto innanzi rappresentato ed alla luce del potenziale impatto della proposta di modifica del Regolamento n. 1303/2013, viste le osservazioni e criticità rilevate dall'Autorità di Gestione della Giunta, tenuto conto dei contributi forniti dalla Sezione Studi e Documentazione e dalla Sezione Assemblea del Consiglio, la VI e la I Commissione del Consiglio regionale, riunite in seduta congiunta in data 1.02.2018, hanno predisposto la presente Proposta di Risoluzione, contenente osservazioni e proposte in ordine al provvedimento in questione, che si sottopone oggi al vaglio del Consiglio regionale.

Con il presente atto, si auspica il mantenimento di quanto attualmente previsto dagli articoli 20 e 22 del Regolamento 1303/2013 che la proposta intende invece modificare, lasciando inalterata la possibilità per le regioni di



Consiglio Regionale della Puglia
X Legislatura

utilizzare la c.d. "riserva di efficacia dell'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei" per il finanziamento di progetti specifici.

Si invita, pertanto, il Consiglio regionale ad adottare e fare propria la Proposta di risoluzione in questione e si coglie l'occasione per ringraziare l'Autorità di Gestione, la Sezione Studi e Documentazione e la Sezione Assemblea del Consiglio per il supporto tecnico-legislativo."

IL CONSIGLIO REGIONALE

PROCEDE ALL'ESAME E ALLA VOTAZIONE, per alzata di mano ai sensi dell'articolo 49 del regolamento interno del Consiglio, della proposta di risoluzione predisposta dalle Commissioni consiliari permanenti VI e I (in seduta congiunta);

PRESO ATTO della votazione,

IL CONSIGLIO REGIONALE

al termine della votazione del provvedimento di che trattasi

APPROVA

la risoluzione ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 234/2012 e del protocollo n. 2, allegato al trattato di Lisbona sulla proposta di 'Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri" nel testo allegato alla presente, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il seguente esito:

a maggioranza di voti, con il voto contrario del Gruppo consiliare M5S – sono assenti dall'Aula al momento del voto i consiglieri Caroppo e Liviano D'Arcangelo del Gruppo consiliare Misto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Mario Cosimo Loizzo)



Consiglio Regionale della Puglia
X Legislatura

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
(Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI
(Anna Rita Delgiudice)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI
(Domenico De Giosa)



Consiglio Regionale della Puglia
X Legislatura

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la risoluzione adottata dalle Commissioni consiliari permanenti VI e I riunitesi in seduta congiunta in data 1° febbraio 2018 con decisioni n. 31/VI e n. 87/I;

Visti:

- l'articolo 10 del regolamento interno del Consiglio;
- la legge regionale 28 settembre 2011, n. 24;
- gli articoli. 25 e 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- l'articolo 117, comma 5, della Costituzione;
- l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e il protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea che, in applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, disciplina il meccanismo di "Allarme rapido - *early warning*";
- la Proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- gli artt. 53, paragrafo 1, 62 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Visto che:

- il protocollo n. 2 allegato al trattato di Lisbona prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del c.d. "*early warning system*" e che l'art. 25 della l. 234/2012 disciplina la modalità di partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- l'art. 9 della l. 234/2012, disciplinando la partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni europee, al comma 2, prevede che: "*I documenti (delle Camere) tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'articolo 25*";

Considerato che:

- la partecipazione da parte delle Assemblee legislative regionali alla formazione del diritto dell'Unione europea costituisce un significativo esempio di applicazione del principio di sussidiarietà e di esercizio di governance multilivello;



Consiglio Regionale della Puglia **X Legislatura**

- è importante rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel contesto del dialogo politico tra Parlamenti nazionali e Istituzioni dell'Unione europea;
- è importante la collaborazione tra le Assemblee a partire dal livello regionale fino a quello nazionale ed europeo, sia nel controllo della sussidiarietà che in quello di merito delle proposte e degli atti dell'Unione europea;

Rilevato che:

- la presidenza del Consiglio regionale, con nota prot. n. 333 del 18/01/2018, ha rimesso ai Presidenti della VI e della I Commissione consiliare la Proposta di modifica del Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei, al fine di assumere una ipotesi di proposta di risoluzione da sottoporre al Consiglio regionale della Puglia;
- le Commissioni consiliari permanenti VI e I si sono riunite in seduta congiunta in data 1° febbraio 2018 per l'esame della proposta di modifica del regolamento Ue n. 1303/2013 e la conseguente adozione di una proposta di risoluzione;

Esaminata la relazione illustrativa della proposta di modifica del regolamento n. 1303/2013 che indica le singole disposizioni di modifica di seguito elencate:

- all'art. 1 (Oggetto) viene inserito il riferimento all'utilizzo della riserva di efficacia dell'attuazione per il sostegno alle riforme strutturali;
- all'art. 2 (Definizioni) viene inserita la definizione di riforme strutturali, ossia quelle individuate nel processo del Semestre europeo a mente dell'art. 2-bis del Regolamento (CE) n. 1466/97;
- all'art. 4 (Principi generali), il paragrafo 7 è integrato precisando che il supporto alle riforme strutturali costituisce un'eccezione a tale disposizione in quanto esso sarà attuato in linea con le regole previste per la gestione diretta e non richiederà un cofinanziamento nazionale;
- all'art. 15 (Contenuto dell'accordo di partenariato) viene aggiunto un nuovo paragrafo in cui si stabilisce che l'Accordo di partenariato debba contenere informazioni sulla riallocazione della riserva di efficacia per il supporto alle riforme strutturali;
- agli artt. 20, comma 1 e 22, comma 1-bis, si prevede per ciascuno Stato membro la possibilità di dirottare la c.d. "riserva di performance" (pari al 6% dei programmi operativi e la cui erogazione è subordinata al raggiungimento degli obiettivi fissati all'inizio del periodo) nel nuovo



Consiglio Regionale della Puglia **X Legislatura**

strumento e utilizzarla per finanziare le riforme strutturali concordate dagli Stati membri con la Commissione nell'ambito del "Semestre Europeo";

- è aggiunto poi l'art. 23-bis, che illustra le procedure per la definizione degli impegni di riforma e le condizioni per l'erogazione del supporto agli stati membri una volta che le riforme concordate siano state realizzate;

Preso atto che:

- la suddetta proposta di modifica è motivata dalla circostanza che la Commissione europea, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2020, intende proporre un nuovo strumento per la realizzazione delle riforme destinato agli Stati membri che si sono impegnati ad attuare misure discusse a livello dell'UE e concordate nei cosiddetti "impegni di riforma";
- tale strumento avrebbe una propria dotazione di bilancio separata che si aggiungerebbe ai fondi strutturali e di investimento europei, che manterrebbero il loro insieme di regole e condizionalità;
- la finalità del nuovo strumento è sostenere gli Stati membri nell'attuazione delle riforme strutturali individuate nel processo del semestre europeo e di garantire allo Stato membro la titolarità di tali riforme;

Rilevato che:

- la Commissione europea intende sperimentare le caratteristiche principali di tale strumento per la realizzazione delle riforme nel corso di una fase pilota per il periodo 2018-2020, offrendo agli Stati membri la possibilità di utilizzare in tutto o in parte la riserva di efficacia dell'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) per sostenere le riforme, invece di ricorrere a progetti specifici;
- a tal fine, la Commissione europea propone conseguentemente di modificare il regolamento (UE) n. 1303/2013 (regolamento recante disposizioni comuni sui fondi strutturali), consentendo agli Stati membri di utilizzare in tutto o in parte la riserva di efficacia dell'attuazione istituita, di cui all'art. 20 del regolamento n. 1303, al fine di sostenere le riforme strutturali.

Considerato che:

- tali riforme verrebbero quindi stabilite nei pacchetti degli impegni di riforma pluriennali, presentati e controllati mediante i programmi nazionali di riforma;
- gli impegni di riforma sarebbero definiti dagli stessi Stati membri e contemplerebbero una serie di misure di riforma con chiari target intermedi e finali;



Consiglio Regionale della Puglia
X Legislatura

Ritenuta:

- l'opportunità di partecipare, già in fase ascendente, al processo decisionale dell'Unione europea e ai negoziati che seguiranno sulla Proposta di Direttiva attraverso la formulazione di osservazioni e l'attivazione di tutti gli strumenti a disposizione delle Regioni;
- l'opportunità di contribuire a favorire la massima circolazione delle osservazioni sull'attività svolta in fase ascendente, al fine di intervenire precocemente nel processo decisionale europeo;

Rilevato che le Commissioni VI e I Commissione del Consiglio regionale hanno condiviso le considerazioni di seguito riportate:

Con riferimento al principio di sussidiarietà di cui all'art. 5, paragrafo 3, del TUE, si evidenzia che:

- la proposta di modifica del Regolamento n. 1303/2013 non appare in linea con il rispetto della sussidiarietà atteso che la politica di coesione, come definita nei Trattati, non include alcun obbligo di finanziamento delle riforme strutturali negli Stati membri, bensì è uno strumento pensato con lo scopo di ridurre le disparità tra i livelli di sviluppo delle Regioni europee e soprattutto di quelle che presentano una maggiore arretratezza.

In proposito si riporta il seguente parere:

- **si esprime** forte preoccupazione in ordine alla proposta di modifica in esame poiché, con questo strumento, la Commissione avrebbe la gestione diretta su finanziamenti destinati ad attuare le riforme strutturali degli Stati membri;
- **si esprime** forte apprensione poiché tale modifica impatta sulla gestione dei fondi strutturali che, come è ben noto, è una gestione condivisa sulla base di un Accordo di partenariato tra Commissione Ue, Stato membro, Regione ed i principali attori del territorio e sul principio di cofinanziamento della politica di coesione e del connesso effetto leva sugli investimenti;
- **si esprime** disappunto poiché tale modifica viola il principio previsto dall'articolo 5 del regolamento 1013/2013, ossia il Principio della Multi-level Governance, a mente del quale gli Stati membri associano nella gestione dei fondi strutturali le Regioni, le Autorità locali, gli attori economici e sociali e della società civile. La modifica viola, altresì, il principio della destinazione territoriale dei fondi di coesione.



Consiglio Regionale della Puglia
X Legislatura

Con riferimento al principio di proporzionalità di cui all'art.5, paragrafo 4, del TUE si esprime il seguente parere:

- **si ritiene che** la proposta di modifica appare non proporzionata poiché, intervenendo sulle principali norme e principi che disegnano il quadro comune dei Fondi strutturali, andrebbe ad appesantire un quadro normativo consolidato, anche in considerazione delle sue finalità sperimentali.

Con riferimento alla valutazione del merito della proposta in esame si evidenzia che:

- la modifica legislativa in esame rischia di penalizzare ulteriormente le Regioni rappresentando un *vulnus* alla loro capacità di spesa, peraltro già ridotta e limitata da vincoli dello Stato centrale, atteso che verrebbero a mancare importanti risorse aggiuntive che premiano quelle regioni virtuose che riescono a spendere interamente la dotazione di fondi assegnata;
- anche da un punto di vista temporale tale riforma giunge circa 2 anni prima della fine del settennio 2014-2020, lasso di tempo, quest'ultimo, in cui le Regioni hanno già definito le priorità di spesa e dopo una fase di rodaggio iniziale, entrano nel vivo dell'implementazione dei propri programmi di spesa;
- altro elemento fortemente critico della proposta in esame discende dal fatto che la programmazione 2014-2020 abbia già previsto al suo interno un obiettivo tematico dedicato al sostegno delle capacità di azione e riforma della PA (obiettivo tematico 11- rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente). In Italia sono state quindi destinate delle risorse del suddetto Obiettivo tematico per priorità di riforme riconosciute come essenziali nell'ambito dei Piani nazionali di riforma, in linea con quanto rappresentato dalle raccomandazioni specifiche all'Italia del 2013 e del 2014.

In proposito si riporta il seguente parere:

- **si esprime** preoccupazione in ordine alla scelta di reperire le risorse necessarie per attuare le riforme strutturali negli Stati membri, sottraendole ai fondi per la coesione, snaturandone così la loro finalità basate sulla riduzione delle disparità regionali in Europa;
- **si esprime** forte preoccupazione poiché con tale proposta si arriverebbe all'assurdo di introdurre, per gli Stati membri che sceglieranno l'opzione di utilizzo della riserva di efficacia per finanziare il supporto alle riforme, una vera e propria ulteriore condizionalità espressa dal raggiungimento



Consiglio Regionale della Puglia **X Legislatura**

delle riforme previste dal semestre Europeo, a pena della mancata erogazione dei fondi dedicati a tale iniziativa;

- **si esprime** apprensione anche in ordine all'aspetto finanziario poiché la proposta in esame, se approvata, può portare già dal prossimo anno ad una riduzione dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020 destinati alle Regioni. Per la Puglia, cui è assegnata una dotazione di circa 6 miliardi, l'impatto sarebbe pari a 427.257.540 euro.

Rilevato altresì che:

- tale modifica legislativa si inserisce nell'attuale dibattito europeo sul futuro delle politiche di coesione su cui pesano le richieste di ridimensionamento avanzate dai paesi del Nord Europa, cristallizzate nello scenario n. 4 del Libro Bianco sul Futuro dell'Europa;
- su tale situazione pesa inoltre quanto previsto nello scenario n. 2 del "Reflection Paper on the future of Eu Finances" presentato il 28 giugno 2017 dai Commissari Europei Ottinger e Cretu, che segue al 7° Forum sulla Coesione tenutosi a Bruxelles il 26-27 giugno 2017. Nell'ipotesi rubricata "Doing less together" (facciamo meno insieme) è previsto che le risorse disponibili per le politiche di coesione vengano significativamente ridotte e riservate solo ai paesi beneficiari del Fondo di coesione (l'Italia è esclusa da questo fondo poiché il reddito nazionale lordo p.c. è superiore al 90% media UE) e per la cooperazione transfrontaliera;
- nella recente risoluzione del Parlamento europeo approvata nella sessione plenaria del 13 giugno 2017 "*sulla costruzione di pilastri per una politica di coesione dell'UE post-2020*", Relatore Kerstin Westphal, si evidenzia la posizione contraria all'opposizione di condizionalità macroeconomiche, sulla base dell'assunto che il legame tra politica di coesione e processi di Governance economica nel semestre europeo debba essere equilibrato, reciproco e non punitivo nei confronti di tutte le parti interessate;

Preso atto che:

- anche il Comitato europeo delle Regioni, nella sessione plenaria dell'11-12 maggio 2017 con relatore Michael Schneider, ha espresso la volontà di mantenere la struttura di base della politica di coesione con le attuali tre categorie di regioni e di garantire, altresì, un'adeguata dotazione finanziaria comunque non inferiore in termini percentuali all'attuale quadro finanziario, anche dando attuazione alle proposte del Gruppo di alto livello sulle risorse proprie;
- il Comitato ha rimarcato come anche in futuro uno degli obiettivi prioritari della politica di coesione debba essere la riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e ha ribadito la sua ferma opposizione all'idea negativa della condizionalità macroeconomica, sottolineando come le regioni meno sviluppate continuano ad aver



Consiglio Regionale della Puglia **X Legislatura**

bisogno di livelli più elevati di sostegno per eliminare a medio e lungo termine i loro deficit di sviluppo strutturali ed economici;

- risulta necessario tenere conto del dibattito attuale sul futuro del bilancio europeo, atteso che l'uscita dall'UE del Regno Unito porterà ad una certa diminuzione dei fondi disponibili pari a circa 70 miliardi di euro (10-15% del Bilancio europeo), che allo stato attuale, senza alcuna proposta di aumento delle quote di partecipazione o senza l'istituzione di nuove tasse europee, porterà quasi certamente ad una diminuzione dei fondi disponibili che si ripercuoterà a cascata anche sui fondi per la coesione.

Considerato che:

- il Comitato delle Regioni, rilevando evidenti profili di criticità in ordine alla presente proposta di modifica del Regolamento 1303/2013, ha posto all'ordine del giorno nella 127° sessione plenaria del 31 gennaio e 1 febbraio 2018 una risoluzione dal titolo "modificare il regolamento recante disposizioni comuni in materia di fondi SIE per sostenere le riforme strutturali";
- anche la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, all'assemblea plenaria di Udine del 22 gennaio 2018, ha individuato la presente proposta di modifica del Regolamento UE n. 1303/2013 come foriera di effetti negativi per l'intero sistema regionale;
- la combinazione di vari fattori, quali le proposte di riforma della politica di coesione, del bilancio europeo e la proposta in esame, creano una situazione di eccezionale gravità per i bilanci delle regioni europee che beneficiano dei fondi strutturali, poiché potrebbero vedere nell'arco di pochissimi anni totalmente ridimensionate le risorse di cui dispongono per finanziare gli investimenti sul loro territorio;
- l'Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 ha espresso, altresì, una posizione fortemente critica in merito alla proposta di modifica del regolamento 1303/2013, in quanto essa sottrae risorse importanti alle regioni italiane, in particolare alle regioni meno sviluppate, con l'intento di contribuire alla realizzazione di ulteriori obiettivi cui si dovrebbe viceversa far fronte con ulteriori e distinte risorse finanziarie;
- tale eventualità, a seguito della revisione del regolamento in questione, inciderebbe inoltre in misura negativa sulla programmazione e sulla stessa efficacia delle politiche di coesione in una fase in cui i divari interni di sviluppo tra regioni europee risultano in aumento.

Considerati i rilievi ed i pareri precedentemente illustrati, alla luce del potenziale impatto della proposta di modifica



Consiglio Regionale della Puglia
X Legislatura

AUSPICA

il mantenimento di quanto attualmente previsto dal regolamento (UE) 1303/2013, che invece tale proposta intenderebbe modificare incisivamente;

FA' PROPRIA

la presente risoluzione contenente le osservazioni ed i pareri innanzi espressi, che si intendono qui integralmente richiamati;

SI IMPEGNA

– altresì, ad inviare la presente risoluzione al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati, al Governo – Dipartimento politiche europee, al Parlamento europeo, al Comitato delle Regioni, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza delle Assemblee legislative europee (CALRE), ai sensi dell'art. 9, comma 2, e art. 25 della legge n. 234/2012;

– a verificare nelle sedi opportune il seguito dato alle osservazioni formulate sugli atti e le proposte legislative della Commissione europea e trasmesse con Risoluzione al Governo ai sensi della legge n. 234/2012.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Mario Cosimo Loizzo)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
(Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI
(Anna Rita Delgiudice)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI
(Domenico De Giosa)